

Art. 68 - Concimaie -

Le concimaie non sono ammesse nei centri abitati del Comune; per la tenuta del letame o per la costruzione ed ubicazione delle concimaie dovranno osservarsi le prescrizioni del T.U. delle Leggi Sanitarie 27.7.1934 n. 1265 e quelle particolari che saranno prescritte di volta in volta dal Prefetto; esse dovranno essere costruite in maniera tale da essere perfettamente impermeabili e dovranno risultare a distanza non inferiore a m. 25 dalla casa di abitazione, dai pozzi, dagli acquedotti e dai serbatoi dell'acqua potabile, nonchè dalla pubblica via; inoltre non dovranno essere ad un livello superiore a quello dove si apre il pozzo dell'acqua potabile.

Sarà facoltà del Sindaco, dietro parere dell'Ufficiale Sanitario, in casi eccezionali e purchè la concimaia sia a valle rispetto alla direzione del movimento della falda acquifera sotterranea e si presenti in condizioni tali da garantire una assoluta impermeabilità, di concedere che la suddetta distanza venga ridotta, oppure, quando sia dimostrato trattarsi di un nuovo tipo di concimaia che per la sua costruzione e la sua sicurezza del funzionamento offra le maggiori garanzie dal punto di vista igienico.

La superficie della platea non deve essere inferiore a mq. 4,00 per ogni capo di bestiame normalmente tenuto nella stalla.

La platea di ammassamento del letame deve possedere gli stessi requisiti della concimaia ed essere dotata di muretto perimetrale e di cunette di scolo, per condurre i liquidi nella fossa di macerazione o nei pozzetti.

Art. 69 - Ricoveri per gli animali-

Non sono ammessi nei centri abitati del Comune e nelle zone di espansione quando verranno urbanizzate.

E' vietato costruire abitazioni appoggiate ai muri perimetrali dei ricoveri degli animali, ovvero situate al di sopra di quei medesimi.

Qualora sia assolutamente possibile, il Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario ed il Tecnico Comunale, potrà consentire la costruzione di case appoggiate ai muri di detti ricoveri, che però non potranno comunicare direttamente con i locali destinati ad abitazione, nè avere apertura nella stessa facciata ove si aprono le finestre di abitazione a distanza minore di m. 3,00.

E' altresì vietato costruire i solai delle stalle quando esse formino un solo corpo con la casa di abitazione, mediante strutture in legno.

Qualora fosse consentito adibire i locali sopra alla stalla ad abitazione (purchè solo diurna) fra il solaio della stalla ed il pavimento di tale ambiente dovrà essere interposto uno strato di cemento o di altro materiale impermeabilizzante.

In ogni caso i ricoveri per gli animali ed i loro annessi dovranno essere posti ad una distanza non inferiore a metri 10,00 dalla pubblica via, salvo una diversa prescrizione del PRG e leggi e regolamenti del D.M. 1.4.68 n.1404 e 2.4.68 n° 1444, nè recare molestia alcuna alle abitazioni vicine.

Qualunque locale adibito a ricovero degli animali, dovrà essere costruito in maniera da impedire assolutamente il disperdimento nel terreno circostante dei liquami e delle materie di rifiuto, ed essere ben illuminato e ventilato; l'altezza misurata dall'imposta della copertura non dovrà essere minore di m. 3,00, la cubatura dovrà essere almeno mc. 22,00 per ogni capo di bestiame grosso, di almeno mc. 30 per ogni bovina lattifera e di almeno mc. 15 per ogni capo di bestiame minuto.

Al ricambio dell'aria si provvederà anche con finestre a vasistas.

I pavimenti, le cunette di scolo, e le mangiatoie saranno costruite con materiali impermeabili, le cunette inoltre, devono finire in apposito pozzetto pure a pareti impermeabili, collocati fuori del ricovero.

Le pareti dei locali devono essere intonacate a cemento e rivestite con materiale impermeabile fino all'altezza di metri 2,00 dal pavimento.

Ove sia possibile gli abbeveratoi saranno alimentati con acqua corrente od almeno sarà disposto che essa scorra e si rinnovi abbondantemente dopo l'abbeveramento. Tutti gli spigoli dovranno essere lisci e arrotondati.

Dovrà curarsi la protezione contro le mosche con reticelle alle finestre, tende e bacchette alle porte, tinteggiando le pareti di colore bleu oltremare ed impiegando eventualmente i moschicidi.

Le stalle per le mucche da latte devono essere separate dagli ovili, porcili, pollai, ecc. mediante tramezzi in muratura fino al soffitto! Non dovranno avere diretta comunicazione con essi attraverso porte e finestre e dovranno essere completate di locali destinati alla lavatura dei recipienti ed al deposito ed alla filtrazione del latte, dotati di acqua potabile con pavimenti lavabili a balze pure lavabili di altezza non inferiore a m. 2,00. Anche questi ultimi ambienti devono risultare separati dalle stalle a mezzo di diaframmi alti fino al soffitto.

La deiezione ed il letame prodotto dal bestiame dovranno essere allontanati ogni giorno e portati alle apposite concimaie.

Tra la stalla e il fienile e l'abitazione, qualora vi sia continuità nel fabbricato, dovrà essere creato un muro tagliafuoco dello spessore non inferiore a cm. 38, costruito con mattoni a cemento (o in calcestruzzo e reso impermeabile).

Detto muro dovrà proseguire oltre il manto di copertura per un'altezza non inferiore a m. 1,00.

Tutti i fienili dovranno essere muniti di particolari accorgimenti per facilitarne l'aerazione, allo scopo di evitare il pericolo dell'autocombustione derivante dalla fermentazione dei foraggi.

La tenuta di animali dovrà essere autorizzata dall'Autorità Comunale, e ciò anche per le località e ricoveri nei quali fino all'entrata in vigore del presente regolamento gli animali venivano tenuti senza autorizzazione.

Art. 70 - Edifici a destinazione particolare -

Gli edifici o parte di essi destinati ad uso albergo, alloggio o ricovero temporaneo di persone, od aventi particolare destinazione, dovranno corrispondere alle norme più restrittive dettate dalle leggi o regolamenti o da prescrizioni di pubblica sicurezza;

In particolare:

- a) per gli alberghi valgono le norme di cui al regolamento 24 maggio 1925 n. 1102 e successive;
- b) per gli edifici per riunioni o spettacoli pubblici valgono le norme del D.M. 15 febbraio 1951 n.16 e successive;
- c) gli impianti sportivi dovranno essere sottoposti alla preventiva approvazione della Commissione del Comitato Olimpico Italiano, ai sensi del D.L. n. 302 del 2.2.1939, convertito in legge 2.6.1939 n. 39 e successive;
- d) per la costruzione di mattatoi e macelli si debbono rispettare le disposizioni contenute del D.L. 3.8.1890 n.7045 e del D.L. 20.12.1928 n. 3298 e successivi;
- e) Le autorimesse e i locali destinati alla lavorazione, deposito e vendita di olii minerali infiammabili, dovranno rispondere alle norme del D.M. 31 luglio 1934 e successivi.

Dovrà inoltre curarsi che le autorimesse e le officine risultino attrezzate in modo che i rumori prodotti dai motori siano essi relativi agli autoveicoli ospitati che al macchinario e dall'attrezzatura relativa alla lavorazione o comunque commessa alla gestione del locale non arrecino molestia o disturbo alle abitazioni vicine.

Art.71 - Edifici per aziende industriali, commerciali, agricole

Qualora si tratti di edifici o locali per aziende industriali, commerciali, agricole o loro dipendenze, in cui debbano presumibilmente essere addetti più di cinque operai, l'interessato dovrà darne notizia all'Ispettorato del Lavoro competente per territorio, per i provvedimenti di sua competenza, in conformità dell'art.40 del Regolamento d'Igiene del Lavoro

approvato con R.D. 14 aprile 1927 n° 530 e successivi.

In ogni caso ogni persona dovrà disporre di una cubatura di almeno 10 cm. ed una superficie di almeno mq. 2,00.

I valori relativi alla cubatura ed alla superficie si intendono lordi, cioè senza detrazione dei mobili, macchine impianti fissi.

Inoltre dovrà disporsi un adeguato numero di servizi igienici, comunque dovrà aversi almeno una latrina costituita da vaso e lavandino per ogni 20 persone.

Particolare cura dovrà dedicarsi all'organizzazione relativa allo smaltimento dei rifiuti, resi innocui ed inodori, osservando le norme che l'Ufficio Tecnico Comunale e quello Igiene impartiranno caso per caso.

Dovranno altresì osservarsi le disposizioni del DPR 27 Aprile 1955 n° 547 e successive.

Gli edifici da abitarsi all'esercizio di industria o artigianali non potranno essere costruiti che in località allo uopo destinate dal PRG e con l'osservanza delle Norme di attuazione relative al tipo di industria o artigianale consentito e previsto.

Resta vietato l'ampliamento di stabilimenti industriali esistenti nelle zone abitate del Comune o la destinazione a stabilimento ed esercizio industriale di uffici ivi esistenti nelle zone non all'uopo destinate.

E' inoltre in facoltà del Sindaco disciplinare l'esercizio di essi con le norme da stabilire caso per caso, quando rechino incomodo o molestia.

Art. 72 - Depositi, Magazzini -

I muri avranno intonaci lisci ed imbiancati preferibilmente a calce; quelli di depositi o magazzini di derrate alimentari fino all'altezza di m. 1,80 dal pavimento dovranno essere verniciati o realizzati con materiale liscio impermeabile e lavabile.

I pavimenti dovranno essere costruiti in modo da consentire un abbondante e facile lavaggio; il pozzetto di rac-

colta dell'acqua dovrà sempre essere munito di chiusura idraulica.

L'illuminazione e la ventilazione dovranno essere idonee alla destinazione.

Particolari norme potranno essere dettate dal Sindaco caso per caso per magazzini o laboratori speciali adibiti a lavorazioni maledodoranti o putrescenti o comunque dannose o moleste.

Art. 73 - Case rurali -

Sono considerate case rurali le costruzioni ubicate nelle zone classificate come agricole o destinate almeno prevalentemente al funzionamento delle aziende agricole, mentre non saranno considerate tali le case che pur sorgendo in tali zone abbiano carattere residenziale, anche se stagionale, come ville, villini, chalets, etc.

Le case rurali, oltre alle altre norme del presente Regolamento dovranno corrispondere alle seguenti:

- a) ogni abitazione deve avere un numero di camere da letto tale che ognuna serva per non più di tre persone;
- b) ogni abitazione deve essere fornita di uno o più locali appositi atti a garantire la buona conservazione dei prodotti e delle scorte destinate al consumo familiare;
- c) è fatto divieto di usare i locali adibiti ad abitazione anche temporanea per la conservazione o manipolazione dei prodotti agricoli;
per tali usi l'edificio colonico deve essere dotato di un apposito locale provvisti di mezzi necessari;
- d) i tetti, i cortili, le aie, le latrine, le porte, gli anditi, le scale, i pianerottoli, i corridoi, ed in genere ogni parte che compone l'edificio, devono essere mantenuti in modo conforme alle esigenze dell'abitabilità, dell'igiene, della pulizia. I coloni sono responsabili rispetto alle autorità Comunali circa l'uso dei vani da loro abitati e usati;

- c) i dormitori dei lavoratori avventizi, addetti al raccolto dei prodotti agricoli devono essere di almeno 10 mc. per ogni individuo ricoverato ben asciutti e con aperture che permettono facilmente la rinnovazione dell'aria dall'esterno, E' vietato destinare al ricovero di persone le tettoie, i porticati, i pagliai ed in genere qualunque locale non protetto dalla pioggia, dall'umidità del suolo e dagli sbalzi di temperatura esterna;
- f) le abitazioni rurali devono essere collegate alla più vicina strada vicinale o comunale, da una strada percorribile in ogni epoca dell'anno al fine di permettere il normale accesso del medico o dell'ambulanza e di evitare danni fisici agli abitanti delle case a seguito di eventuali incendi;
- g) ogni podere o casa rurale ove si eserciti la coltura dell'ortaggio dovrà essere provvisto di apposita vasca costruita in muratura o calcestruzzo, rivestita in materiale facilmente lavabile e disinfettabile, ed alimentata da acqua di buona qualità, che si possa frequentemente rinnovare per il lavaggio o il rinfrescamento dell'ortaggio stesso. Dovrà altresì essere provvista di un'apposita stanza ben pulita e areata per il deposito momentaneo, per la cernita e la sistemazione commerciale dei prodotti. E' in ogni caso proibito l'innaffiamento dell'ortaggio con acque luride e con materie fecali umane;
- h) nelle case coloniche le finestre delle cucine e dei locali adibiti a deposito di commestibili, devono essere muniti di reti atte ad impedire l'ingresso delle mosche. Le porte dei locali adibiti ad abitazione che hanno diretto accesso all'esterno, dovranno avere la stessa protezione. Le stalle, le concimaie, i depositi di materiali di putrefazione, debbono essere periodicamente disinfettati nei mesi da aprile a novembre compresi. Le raccolte di acqua stagnante che siano a distanza minore di 50 metri dalle abitazioni, debbono essere cosparse di sostanze adatte ad impedire il riprodursi ed il propagarsi di

insetti nocivi;

- i) le pareti della cucina, delle latrine, dei bagni e dei locali in cui si allevano i bachi da seta, debbono essere tinteggiate con latte di calce almeno una volta all'anno;
- l) il Sindaco, nell'interesse dell'igiene del suolo e dell'abitato, potrà fare eseguire dall'Ufficio Sanitario o da tecnici comunali, ispezioni e rilievi alle case d'abitazione, ai porcili, alle latrine, ai condotti ed alle fognature private, nonché ai sistemi di approvvigionamento idrico ed alle stalle, al fine di constatare la rispondenza alle condizioni e norme compilate nel presente Regolamento.

Il Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario, potrà far sopprimere quelle cause di insalubrità che si manifestassero nei nuclei rurali, siano esse dovute alla presenza di porcili, stalle, pollai, etc., che all'imperfetto funzionamento ed alla voluta inosservanza delle disposizioni relative all'allontanamento delle materie di rifiuto.

Art. 74 - Norme generali di buona costruzione -

Coloro che dirigono ed eseguono i lavori di costruzione e modificazioni di edifici devono provvedere sotto la loro personale e solidale responsabilità, affinché le opere siano compiute a regola d'arte riescano solide e siano rispondenti alle prescrizioni della Legge 25.11.1962 n° 1684, dettante norme per le zone sismiche.

E' vietato costruire sul ciglio ed al piede dei dirupi, su terreni franosi e comunque atti a sconscendere, su terreni di non buona consistenza e di eterogenea struttura. E' tuttavia consentite costruire edifici su appicchi di roccia compatta, purchè venga lasciata adeguata banchina tra il ciglio del dirupo ed il piede degli edifici.

Per le strutture di cemento armato devono essere scrupolosamente osservate le prescrizioni del R.D. 16.11.1939 n. 2229 e successive, relative all'accettazione dei leganti idraulici ed all'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio, semplice e armato.

Nell'impiego di strutture in cemento armato precompres-
so, dovranno osservarsi le norme approvate dal Capo Provviso-
rio dello Stato con decreto 20.11.1947 n°1516 e successivi.

Per gli altri materiali da costruzione debbono essere os-
servate le norme fissate per la loro accettazione dal Ministe-
ro dei LL.PP. Sono vietate le costruzioni permanenti aventi
strutture portanti e pareti costruite da travi di legno e ta-
vole, salvo deroghe da richiedere caso per caso al Comando Pro-
vinciale del VV. del Fuoco, in occasione di mostre ed esposi-
zioni.

Le condutture e gli impianti elettrici dovranno risponde-
re alle prescrizioni di sicurezza dell'Associazione Elettrotec-
nica Italiana.

Art. 75 - Materiali vecchi -

Nella costruzione di nuovi edifici, nel riattamento di
quelli esistenti e nei reinterrì, non si possono impiegare ma-
teriali provenienti da demolizioni di vecchi pavimenti e vec-
chi muri salnitratì, come pure terra proveniente dai luoghi mal
sani ed in genere materiali igroscopici non ben puliti.

Art. 76 - Fondazioni -

Quando sia possibile, le fondazioni debbono poggiare su
roccia viva e compatta opportunamente ridotta a piani orizzon-
tali, denudata del cappellaccio, ovvero sul terreno di buona
consistenza, nel quale debbano essere convenientemente incas-
sate.

Quando non si possa raggiungere il terreno compatto e
si debba fabbricare sul terreno di eterogenea struttura, si
debbono adottare quei mezzi atti a garantire un solido appog-
gio alle fondazioni, oppure queste saranno costituite da una
platea generale di calcestruzzo cementizio.

Le fondazioni saranno preferibilmente formate di cal-
cestruzzo cementizio e saranno separate dalle murature sopra-
stanti mediante strati impermeabili di asfalto o di isolante

in genere, per impedire l'ascensione dell'umidità.

Art. 77 - Murature -

I muri esterni degli edifici di nuova costruzione o riattati, dovranno avere, qualunque sia la natura dei materiali posti in opera, spessore tale da proteggere le persone dalle variazioni esterne della temperatura e dell'umidità.

Tale spessore al grezzo non dovrà mai essere inferiore a cm. 26 se in muratura di mattoni o di calcestruzzo, e a cm. 38 se di pietrame.

Per le latrine, i bagni, i corridoi, e per i locali che in genere non sono abitati neppure temporaneamente, potranno ammettersi spessori minori, purchè siano impiegati materiali che assicurino caratteristiche non inferiori agli spessori di cui sopra.

Le murature debbono essere eseguite secondo le migliori regole d'arte, con buona materia e con accurata mano d'opera, tenendo comunque presente che nella loro formazione dovrà usarsi sempre malta cementizia od idraulica.

Nelle strutture di pietrame è vietato l'uso di ciottoli di forma rotonda se non convenientemente spaccati; inoltre ad interesse non superiore a m. 1,00 dovrà essere eseguito un doppio ricorso di mattoni pieni dello spessore non inferiore a cm. 12, di larghezza pari a quella del muro, oppure scapre della stessa larghezza del muro, una fascia di calcestruzzo cementizio dello spessore non inferiore a cm. 20.

Nello stabilire il numero e lo spessore dei muri portanti, si deve tener conto nei calcoli dell'azione del vento, come pure si dovrà garantire che il carico unitario, su di essi insistente, mantenga il giusto rapporto con il carico di rottura del materiale più debole impiegato.

Nei piani superiori a quello terreno sono vietate le strutture spingenti contro i muri perimetrali, ove le spinte non siano eliminate mediante robuste catene.

In tutti gli edifici, ad ogni ripiano ed al piano di

gronda deve eseguirsi un telaio di cemento armato sui muri perimetrali e su tutti gli altri muri interni portanti (cordolo di collegamento).

Tali cordoli devono essere estesi a tutta la larghezza del muro su cui poggiano ed avere un'altezza minima di cm. 20 anche se il solaio ha spessore minore; la loro armatura longitudinale deve essere costituita da due tondini inferiori e da due superiori di diametro non inferiore a mm. 14 se di ferro omogeneo, ed a mm. 12 se di ferro ad alto limite elastico, uniti da staffe trasversali costituite da tondini di diametro non inferiore a mm. 6, poste ad interasse non superiore a cm. 25.

I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nel periodo del gelo, in quei periodi in cui la temperatura si mantiene per molte ore al di sotto di zero gradi centigradi.

Quando invece ciò si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purchè, alla cessazione del lavoro, vengano adottati i provvedimenti d'uso comune per difendere le murature dal gelo.

Art. 78 - Intonaci -

Tutte le pareti dei locali interni, che non siano rivestite di altri materiali idonei consentiti, dovranno essere intonacate.

Qualora vengano tracce di umidità si dovranno eseguire opere adatte a rendere i muri perfettamente asciutti, impiegando, se nel caso, materiali idrofughi idonei.

Tutti gli appartamenti ad uso di abitazione, sia civile che rurale, dovranno essere completamente ritinteggiati, compresi gli infissi interni ad ogni cambiamento d'inquilino od in seguito al verificarsi di malattie infettive.

Art. 79 - Rifiniture interne -

Le tinteggiature, le carte e le stoffe impiegate per l'abbellimento degli ambienti, non devono contenere le sostanze nocive vietate dal RDL del 7.1.1923 n.76 (Norme relative all'im-

piego di materie coloranti nelle stanze alimentari e negli oggetti d'uso).

Art. 80 - Pavimenti-

Tutti i locali comprese le soffitte, i solai morti, i sottterranei e le cantine, dovranno essere pavimentati.

I pavimenti devono avere la superficie dura, liscia priva di fessure e con giunti suggellati in modo da essere facilmente lavabili e da non offrire ricovero ai parassiti.

Art. 81 - Solai e Balconi-

I solai dovranno sempre comprendere una struttura portante.

I solai del tipo in cemento armato o del tipo misto in laterizio e cemento armato, debbono essere resi solidali con le murature a mezzo del cordolo di cui all'art.69. Le travi in ferro dei solai a voltine o a tavelle, dovranno poggiare sul suddetto cordolo per almeno $2/3$ dello spessore del muro.

I piani in aggetto dei balconi dovranno essere di pietra o di cemento armato o con i travi di ferro; i lastroni dei balconi sporgenti oltre cm. 20 dovranno essere sostenuti da solidi medaglioni di ferro o di pietra o di cemento armato.

I solai ad uso di abitazione dovranno essere calcolati per sopportare un carico utile accidentale mobile non inferiore a 250 Kg/mq. mentre le terrazze e le solette a sbalzo (quando siano praticabili) per un carico inferiore a 350 Kg/Hq.

E' vietato l'uso del legname per la costruzione di balconi prospicienti sia il suolo pubblico che privato, salvo il caso di costruzioni di carattere speciale.

Tali prescrizioni valgono anche per il caso di restauro di balconi esistenti.

Art. 82 - Coperture -

Le coperture degli edifici potranno essere a tetto o terrazza.

Il manto delle coperture a tetto potrà essere eseguito con tegole o curve in cotto, con lastre di ardesie naturale od artificiale. od anche altri materiali purchè accettati dalle

Commissione Edilizia.

In particolari casi, il Sindaco potrà prescrivere il tipo di manto.

La struttura portante potrà essere in legno od in ferro, ma sarà preferibile, ai fini della difesa antincendio, la struttura mista con laterizio e cemento armato.

I tetti dovranno essere costruiti a perfetta tenuta d'acqua, nonché in modo da garantire che l'umidità non passi nei locali sottostanti.

In caso di copertura a terrazzo, la superficie esterna dovrà essere impermeabilizzata ed avere una pendenza minima non inferiore alle 0,50% ed un numero di pluviali con bocchettoni saranno muniti di griglia metallica a cuffia in modo da evitare l'ostruzione.

Nei locali abitabili, sotto terrazza o sotto tetto, dovrà essere costruita una intercapedine, che può anche essere parallela alla falda del tetto od alla pendenza del terrazzo; essa dovrà essere ventilata e non essere inferiore a cm. 20 di altezza realizzata mediante un solaio non portante in laterizio armato.

E' consentito sostituire la predetta camera d'aria con opportuni materiali isolanti, purchè il potere isolante complessivo della copertura sia almeno pari a quello di un muro di mattoni pieni dello spessore di cm. 60.

E' comunque vietato l'impiego di materiali inquinati ed eccessivamente igroscopici.

I tetti, qualunque sia il loro sistema di costruzione, debbono essere realizzati in maniera tale da escludere qualsiasi spinta orizzontale.

Nei centri abitati la pendenza del tetto non potrà essere superiore al 40% .

I tetti in legno, se di lunghezza superiore a m. 30, devono essere attraversati, possibilmente, verso la mezzogiorno, da un muro tagliafuoco di sicurezza contro gli incendi, dello

spessore di almeno cm. 38, di profondità pari a quella dell'edificio e di altezza non inferiore a cm. 50 oltre il manto della copertura; gli eventuali vani praticabili posti nel sottotetto saranno separati da tramezzi in muratura; i vani di comunicazione saranno muniti di serramenti incombustibili e difficilmente disgregabili.

Gli abbaini dovranno distare almeno m.3 dai suddetti muri tagliafuoco.

Il Sindaco, su parere della Commissione Edilizia, potrà ordinare che il muro tagliafuoco venga costruito anche sui muri di confine fra le singole proprietà.

E' assolutamente vietato l'uso di paglia, legno od altri materiali infiammabili per la copertura del tetto.

Art. 83 - Isolamento acustico -

L'isolamento acustico dei locali, pur non essendo obbligatorie l'uso di materiali speciali, deve essere curato dai costruttori con idonei accorgimenti tecnici e materiali opportuni.

Art. 84 - Ascensori e montacarichi -

Le norme per la costruzione, la installazione, la manutenzione e l'esercizio degli ascensori e dei montacarichi sono regolate dal D.L. 31.8.1945 n° 600 modificato dal D.L.C.P.S. 30.6.1947 n° 627 e seguenti.

Per l'installazione di ascensori e montacarichi si deve richiedere la licenza al Prefetto con apposita domanda in carta legale, corredata dal progetto, relazione e calcoli relativi a dispositivi di sicurezza, ai sensi della legge 24.12.1942 n° 1415 e seguenti.

CAPO V°

ESECUZIONE E CONDOTTA DEI LAVORI

Art. 85 - Cautela contro danni e molestie - Raccinzioni dei cantieri.-

Chiunque voglia eseguire opere edilizie, sia nuove costruzioni, sia restauri o demolizioni

tale atto a evitare ogni pericolo di danni a persone o cose, e ad attenuare quanto più possibile gli inconvolenti che i terzi potrebbero risentire alla esecuzione delle opere.

Il luogo destinato all'opera deve essere chiuso, lungo tutti i lati prospicienti le vie e gli spazi pubblici, con un assito o stoccolato o altro tipo di recinzione di aspetto decoroso.

L'assito dovrà essere eseguito prima di iniziare i lavori, ed essere solido e sufficientemente alto non meno di m. 2 e formato da tavole dello spessore di almeno cm. 2, distoste l'una dall'altra non più di cm. 4.

I serramenti delle aperture di ingresso in tali recinti dovranno aprirsi all'interno ed essere muniti di serratura; inoltre dovranno essere tenuti chiusi durante la notte e durante le ore di sospensione del lavoro.

Tutti i materiali e gli ordigni di costruzione o di demolizione dovranno essere posti nell'interno del recinto.

Quando l'assito può recare disturbo al transito o alla circolazione sulla pubblica via, il costruttore potrà essere dispensato dall'esecuzione dell'assito, ma in questo caso dovrà eseguire i ponti a sbalzo, detti alla genovese provvedimento convenientemente alla sicurezza dei passanti.

In particolari circostanze, il Sindaco potrà prescrivere l'osservanza di determinate norme a tutela dell'incolumità pubblica e della libertà di transito.

Alle disposizioni precedenti potrà derogarsi quando si tratti di lavori di poca entità e di breve durata, di tinteggiatura dei prospetti, di ripulitura dei tetti. In tali casi, dovranno tuttavia collocarsi due o più segnali atti ad avvertire i passanti del pericolo.

Quando le opere di chiusura importano l'occupazione temporanea di area pubblica, l'esecutore dei lavori è tenuto a chiedere la preventiva autorizzazione del Sindaco presentando una domanda contenente, fra l'altro, l'indicazione:

a) del suolo pubblico che si richiede di recingere;

- b) dell'altezza della recinzione;
- c) del pericolo di validità dell'autorizzazione.

Occorrendo, la domanda dovrà essere corredata dai disegni indicanti la località e l'estensione dell'occupazione stessa.

Al termine dei lavori devono essere rimesse in pristino, a cura e spese dell'esecutore dei lavori, tutte le opere stradali, igieniche e quant'altro di uso pubblico fosse stato intercessato dalla costruzione stessa. Quando il proprietario ritenga necessario (nel proprio interesse) di procedere allo stato di consistenza delle opere suddette, questo potrà essere fatto in contraddittorio con l'Ufficio Tecnico Comunale, purchè richiesto prima di mettere mano ai lavori.

Art. 86 - Segnalazione dei cantieri -

Le recinzioni devono essere tinteggiate per tutta la loro altezza a strisce bianche e nere in corrispondenza degli spigoli e per una lunghezza di m.2 da questi.

In ogni angolo dovrà inoltre essere posta una lanterna a vetri colorati da mantenersi accesa a spese del proprietario dal cadere del giorno sino al mattino, secondo l'orario della pubblica illuminazione stradale.

Tali lanterne dovranno avere le dimensioni appropriate ed essere collocate in modo d'essere facilmente visibile il recinto od il riparo su cui sono collocate da ogni parte di accesso e di percorrenza.

Avranno inoltre luci di colore rosso se il transito è interrotto, altrimenti di colore verde.

Art. 87 - Ponti e scale di servizio -

I ponti di servizio devono avere tutti i requisiti necessari per garantire l'incolumità dei lavoratori ed impedire la caduta di materiali.

Per i ponti ordinari si osserveranno le seguenti norme:

Le abstelle (piantane) quando siano di altezza superiore a m.8 saranno composte di legni accoppiati per tutta la loro lunghezza, e fino ad un metro almeno sopra l'ultimo ponte di lavoro.

Per i collegamenti dei legnami si devono impiegare le fasciature di ferro inchiodate od altro sistema equipollente, escluse le funi di canapa o di altra fibra, e in modo analogo devono essere assicurati i boccatelli, per cui il collegamento ai travi a cui aderiscono non può essere usata la semplice chiodatura.

Le impalcature saranno formate con tavole dello spessore di almeno 35 mm.; debitamente assicurate ai sottostanti travicelli. Speciale riguardo deve usarsi nelle impalcature dei ponti a sbalzo o di quelli che sono sostenuti da antenne non racchiuse verso lo spazio pubblico da assiti, in modo che la viabilità sia garantita da qualsiasi pericolo, danno o molestia.

Ogni impalcatura sopra a cui si compiono i lavori deve sempre avere un sottoponte ad una distanza non maggiore di m. 2,50.

Tale distanza nell'interno dei locali potrà essere aumentata fino a m. 4, quando il sottoponte sia costituito da una impalcatura completa di sufficiente resistenza.

I ponti e le rampe devono essere muniti di parapetti composti di almeno due robusti correnti, dei quali l'inferiore deve essere costituito da una tavola poggiante sull'impalcatura.

Le fronti dei ponti verso strada devono essere munite di stuoie o graticci di giunchi o chiuse altrimenti, in modo da evitare la caduta di oggetti o materiali sulla strada. Analoghe norme e cautele devono usarsi anche quando le impalcature siano costruite da strutture di ferro tubolare e simili.

I costruttori ed esecutori di qualsiasi opera hanno l'obbligo, per tutto quanto si riferisce alla esecuzione delle opere stesse, di usare tutte le provvidenze ed i migliori sistemi suggeriti dalla scienza e dall'esperienza per evitare qualunque causa di danno alle persone addette al lavoro ed a ogni altra persona e così anche alle cose in genere.

Il Sindaco potrà prescrivere tutte le opere che riterrà a tale riguardo necessarie e opportune.

Nelle prove di resistenza delle impalcature ed in genere in tutte le parti che costituiscono l'apparato eretto per la costruzione di edifici, si dovranno adottare tutte le cautele che valgono ad allontanare ogni pericolo per le persone.

Per le impalcature in cemento armato non si potranno eseguire prove se non si sia preventivamente provveduto ad un'armatura di presidio. In ogni caso si dovranno prendere precauzioni atte a prevenire le conseguenze di eventuali rovine delle pareti che si provano.

Art. 88- Demolizioni, Scavi, Materiali di risulta -

Nelle demolizioni di strutture edilizie si dovrà procedere con cautele adoperando tutti quei mezzi che l'arte suggerisce, come puntelli, armature provvisorie diverse, ecc. e ciò in modo che rimanga sempre libero e sicuro il transito sulla strada.

Si dovrà evitare il sollevamento della polvere sia usando tutte le opportune cautele durante il trasporto, sia innaffiando abbondantemente i manufatti da demolire.

E' vietato gettare materiali demoliti od altro dall'alto dei ponti, dall'interno degli edifici o dai tetti. Essi dovranno essere calati a terra entro appositi recipienti e fatti discendere entro condotti chiusi.

Rimane vietato ogni deposito di materiale sul suolo pubblico al di fuori della recinzione.

Se nel corso della demolizione vengono asportati numeri civici o tabelle varie, il costruttore è obbligato a rimetterli a posto a totali sue spese.

I lavori di scavo dovranno essere eseguiti adottando tutte le cautele atte ad impedire qualsiasi rovina o franamento.

I materiali di risulta degli scavi e delle demolizioni debbono essere trasportati agli scarichi pubblici che saranno fissati dall'Ufficio Tecnico Comunale, previo parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario.

Negli scarichi pubblici dovranno essere sistemati in mo-

do da non formare cavità od altre inguaglianze che si prestino al ristagno dell'acqua.

Art. Nettezza delle strade -

Il costruttore deve mantenere la via pubblica costantemente netta su tutta l'estensione dei suoi lavori e nelle immediate vicinanze.

Chiunque effettui il trasporto dei materiali di qualsiasi natura a mezzo di carri, autocarri, carriole ecc. deve provvedere che il mezzo adoperato sia costruito caricato e condotto in modo che il materiale trasportato non si sparga durante il tragitto.

Quando si verifichi un qualsiasi spargimento di materiale, il trasportatore deve immediatamente provvedere alla pulizia della parte di suolo pubblico su cui si è verificato lo spargimento.

Art. 90 - Fontane e fontanelle pubbliche -

Nessuno può servirsi per l'esecuzione di opere edilizie dell'acqua defluente dalle fontane e fontanelle pubbliche salvo esplicita autorizzazione dell'Autorità Comunale.

Art. 91 - Prevenzione degli infortuni;

Per quanto concerne l'adozione da parte del costruttore delle precauzioni necessarie per garantire la pubblica incolumità e la sicurezza di coloro che sono addetti ai lavori, oltre a quanto già prescritto nel presente Regolamento, valgono le prescrizioni del R.D. 14.4.1927 n. 530 e del DPR 27.4.1955 n° 547, norme prevenzioni infortuni sul lavoro nonché le disposizioni delle altre leggi e Regolamenti eventualmente vigenti all'epoca dell'esecuzione dei lavori.

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Art. 92 - Entrata in vigore del Regolamento -

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione di cui all'art. 36 della Legge 17.8.1942 n° 1150 a

decorrenza dal trentesimo giorno della pubblicazione dell'albo comunale stabilita dall'art. 62 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale 3.3.1934 e s.m.

Dalla data dell'adozione dell'A.C. si riserva la facoltà di applicare al PRG le norme di salvaguardia di cui alla legge 3.11.1952 n° 1902 e Legge 30.7.1959 n° 615.

Al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento rimangono abrogati il precedente Regolamento Edilizio, nonché le norme e disposizioni comunali, anche se facenti parte di Regolamenti in vigore, che siano contrastanti o incompatibili con le disposizioni del presente Regolamento.

Art. 93 - Modifiche al presente Regolamento ed al PRG.

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di modificare in tutto od in parte il presente Regolamento nonché il PRG.

Le modifiche apportate devono essere approvate seguendo lo stesso procedimento formale seguito per l'approvazione dello strumento che si intende modificare.

Art. 94 - Osservanza dei Regolamenti Comunali -

Oltre alle norme contenute nel presente Regolamento dovranno osservarsi tutte le norme contenute in altri Regolamenti Comunali, ad eccezione di quelle che sono contrastanti od incompatibili con le disposizioni del presente Regolamento.

In particolare si richiamano i Regolamenti d'Igiene, Fognatura, Acquedotto, Polizia Urbana.

Art. 95 - Riduzione di opere in conformità del presente Regolamento -

Entro un anno dall'entrata in vigore del Presente Regolamento, le opere di cui in appresso dovranno essere rese conformi alle prescrizioni di cui agli articoli a fianco riportati, rimuovendole e sostituendole, modificandole o completandole secondo i casi.

- a) insegne e mostre dipinte sui muri o cartelli (art. 43)
- b) muri di cinta e loro coperture (art. 52)
- c) edifici privi di intonaco e tinteggiatura (art. 39)

- d) edifici aventi la copertura priva di canale di gronda (Art.64)
- e) balconi in legno (art.81)
- f) tende aggettanti sullo spazio pubblico (art. 45)
- g) vetrate e persiane girevoli verso l'esterno ad un'altezza inferiore di m. 4,50 se la strada è privata di marciapiede e di m. 2,80 se esistente (art. 45)
- h) imposte delle porte e delle botteghe a piano terreno che si aprono all'esterno verso il suolo pubblico (art. 45)
- i) finestre e lucernari sotterranei prive di protezione (art.56)
- l) stalle non tinteggiate in colore bleu oltremare (art. 69)
- m) pozzi, fosse biologiche, bacini chiarificatori (art.64)

Le opere di cui alle lettere a,e,f,g,h,m, dovranno essere approvate dal Sindaco, seguendo la medesima procedura prevista per la richiesta di nuove opere. -

Quando i lavori di riduzione delle opere in conformità del presente Regolamento non siano ultimati entro un anno dalla data della sua entrata in vigore sarà applicata a carico di chi aveva l'obbligo di eseguirli la penalità di cui all'art.22 del Capo I , salvo che prima dello scadere del termine sia stata richiesta ed ottenuta una proroga del Sindaco, che la potrà concedere a suo giudizio, sentito il parere della Commissione Edilizia.

Art. 96 - Opere autorizzate alla data di entrata in vigore del Regolamento -

Le opere che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono state regolarmente autorizzate, anche se risultano in contrasto con le norme del Regolamento stesso, permangono valide purchè i relativi lavori siano già stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data della licenza.

Da eventuali lottizzazioni già autorizzate e le cui previsioni siano in contrasto con il PRG, si intendono decadute per la parte non attuata, salvo l'adeguamento del PRG.

Art. 97 - Domande di autorizzazione presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento.

Le domande di autorizzazione presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, per le quali alla suddetta data non sia stata rilasciata la licenza saranno esaminate in base al presente Regolamento e pertanto gli interessati dovranno modificare i relativi progetti ove siano in contrasto con le nuove disposizioni.

Art. 98 - Ampliamenti e sopraelevazioni di edifici esistenti.

Gli ampliamenti e le sopraelevazioni di edifici esistenti saranno autorizzate alle seguenti condizioni:

- a) che l'edificio da ampliare o sopraelevare non sia malsano e fatiscente o soggetto a demolizione per l'attuazione del PRG o per il successivo art. 100;
- b) che le opere da eseguire e le unità immobiliari in ampliamento e sopraelevazione siano perfettamente conformi al presente Regolamento;
- c) che l'edificio ampliato e sopraelevato sia nel suo insieme conforme alle norme del presente Regolamento e del PRG.

Art. 99 - Manutenzione, Riparazione, Trasformazione, Ricostruzione di edifici esistenti.

Negli edifici esistenti che non rispondono alle norme del presente Regolamento, o che pur rispondendovi sono malsani e fatiscenti, è vietato eseguire lavori di grande manutenzione, riparazione e trasformazione, anche sostanziale che non adeguino gli edifici stessi alle norme del presente Regolamento; sono esclusi da tale divieto gli edifici di importanza artistica, storica ed archeologica, purchè i lavori siano autorizzati dalla competente Soprintendenza ai Monumenti.

La ricostruzione di edifici per qualsiasi causa demoliti o distrutti, sia essa parziale o totale, anche se volontaria, dovrà essere eseguita in piena conformità del presente Regolamento.

Art. 100 - Edifici ed unità immobiliari dichiarate antiigieniche.

Nel caso di edifici dichiarati antiigienici dall'Ufficiale Sanitario, il Sindaco ha la facoltà di intimare al proprie-

tario di procedere alla loro demolizione, assegnando un congruo termine.

Qualora il proprietario non ottemperi a quanto ordinato nel termine assegnato per cause dipendenti dalla sua volontà, il Sindaco ha la facoltà di procedere all'espropriazione per pubblica utilità oppure di fare eseguire di ufficio i lavori di demolizione.

Nel caso invece di unità immobiliari dichiarate antiigieniche dall'Ufficiale Sanitario, ma facenti parte di un edificio non dichiarabile antigenico nel suo insieme, il Sindaco ha la facoltà di intimare al proprietario i lavori che egli deve eseguire al fine di rendere l'unità immobiliare in condizioni igieniche compatibilmente allo stato esistente ed allo edificio al quale appartiene, assegnando un congruo termine.

Art. 101 - Nuovi edifici in rapporto ad altri preesistenti.

Quando in applicazione del presente Regolamento e del PRG i costruendi edifici debbono essere distanziati dai confini laterali o terzali, se a seguito di licenze concesse precedentemente alla entrata in vigore del presente Regolamento gli edifici confinanti sono stati costruiti sul confine, il nuovo edificio potrà essere costruito in appoggio a quelli già esistenti in modo che il nuovo edificio ed il preesistente non presentino pareti cieche sul confine.

Analogamente, per i nuovi edifici che per regolamento o PRG dovrebbero essere realizzati in arretramento dal filo stradale, ma che debbono sorgere lungo strade esistenti sulle quali si è già costituito un determinato carattere edilizio, potrà essere consentito l'allineamento con gli edifici già esistenti.

Art. 102 - Revoca di concessioni su suolo o spazio pubblico -

Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il Sindaco potrà rivedere le autorizzazioni precedentemente concesse su suolo o spazio pubblico, ed ordinarne la revoca, quando risultino in contrasto con le norme del presente Regolamento, ad eccezione dei balconi e terrazzi, che restano esclusi dalla revoca.

Art. 103 - Valore di esproprio -

Nel caso che uno o più immobili, conseguentemente alla entrata in vigore del presente Regolamento o del PRG siano soggetti a demolizione sia parziale che totale, per il calcolo del loro valore ai fini dell'esproprio, sarà fatto riferimento alle condizioni dell'edificio alla data di entrata in vigore dello strumento urbanistico dal quale deriva l'esproprio e la demolizione.

Pertanto tutte le migliorie, gli ornamenti, i restauri, gli ampliamenti o sopraelevazioni, eseguiti dopo l'entrata in vigore del suddetto strumento urbanistico, anche se debitamente autorizzati con regolare licenza di costruzione, non verranno valutati, salvo le spese di manutenzione e riparazione.

CAP. VII

NORME URBANISTICO-EDILIZIE

Art. 104 - Osservanza delle norme e disposizioni del PRG e del R.E.-

Qualunque opera si intenda eseguire nell'ambiente del territorio comunale, dovrà essere prevista nell'osservanza del PRG e del presente Regolamento Edilizio.

Le opere che non possono essere logicamente incluse nella interpretazione delle disposizioni vigenti non potranno essere accettate in esame se non dopo aver provocato, con l'osservanza delle modalità di Legge, una variante delle disposizioni stesse nel senso richiesto, ed averne ottenuta l'approvazione relativa dagli organi competenti.-
